

Sent. 100/2024
No P. 6152/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio, in presenza dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa	Paola	PARLATI	Presidente
Dott.	Marco	MANCINI	Giudice rel
Dott.	Luciano Pietro	ALIQUO'	Giudice

ha pronunciato nel procedimento unitario RG n 127/23 la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA CONCORDATO PREVENTIVO

Con ricorso depositato l'11.12.2023, la società Angelo Cappellini e C. s.r.l., con sede legale in Cabiato (CO), via Milano 39, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Como 01434700132 ha chiesto che fosse concesso il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con riserva ex art 44 comma 1 lett a) ccii.

Dopo aver concesso i termini per il deposito della proposta, del piano e della documentazione, questo Collegio con decreto del 22.4.2024 - valutata la ritualità della proposta, la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali, la correttezza dei criteri di formazione delle classi di creditori - ha dichiarato aperta la procedura ex art. 47 CCII, nominando giudice delegato il dott. Marco Mancini e commissario giudiziale il Dr Fabio Gambusera, stabilendo la data iniziale del 5.7.2024 e finale del 12.7.2024 per l'espressione del voto dei creditori.

Entro i termini previsti ex art 90 comma 8 e 105 co 4 CCII la società debitrice ha proposto modifiche al piano concordatario riarticlando le classi di creditori e le percentuali di pagamento offerte, senza stravolgere natura e struttura del concordato. Acquisito il parere favorevole del CG, con decreto del 24.6.2024 il Tribunale ha dichiarato ammissibili le modifiche, confermando le operazioni di voto che si sono svolte regolarmente.

Il concordato in continuità aziendale non era approvato ai sensi dell'art. 109, c. 5, CCII perché la proposta non è stata votata favorevolmente dalla totalità delle classi (avendo n. 3 classi, e cioè classe 02, 05 e 08 bis, espresso voto contrario).

La società proponente in data 17.7.2024 chiedeva pertanto l'omologazione ai sensi degli artt. 88, co 2 bis e 112, c. 2, CCII.

Con decreto del 22.7.2024 il Tribunale fissava udienza per la comparizione delle parti , previo parere del CG sulla ricorrenza congiunta delle condizioni ex art. 112 comma 2 CCII e di quelle ex art. 88 comma 2 bis CCII.

All'udienza del 23.9.2024, il Tribunale, preso atto della richiesta del debitore di procedersi con l'omologazione, fissava per il giorno 21.10.2024 ore 15.00 la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali contestazioni, richiedendo formale parere al CG ex art 48 comma 2 CCII.

Nessuno dei creditori dissenzienti si costituiva in giudizio e si opponeva all'omologazione del concordato preventivo.

Venendo ora all'esame della domanda, la proposta di concordato con continuità aziendale diretta prevede la suddivisione dei creditori nelle seguenti 12 classi (tutte votanti), a fianco delle quali viene altresì indicato il relativo trattamento proposto e l'espressione di voto:

classe 01 (votante) - CREDITORI IPOTECARI - ART. 2808 CC - pagamento integrale al 100 % Approvato;

classe 02 (votante) - DIPENDENTI - ART. 2751 BIS N. 1 CC pagamento percentuale al 15,076 **Respinto**

classe 03 (votante)- PROFESSIONISTI - AGENTI - ARTIGIANI - ART. 2751 BIS NN. 2-3-5 CC pagamento percentuale al 73,901 Approvato

classe 04 (votante)- A. BANCHE CON GARANZIA MCC - ART. 2777, ULTIMO COMMA, CC QUOTA CAPIENTE pagamento integrale al 100 % Approvato

classe 04 – Bis (votante) BANCHE CON GARANZIA MCC - ART. 2777, ULTIMO COMMA, CC QUOTA INCAPIENTE pagamento integrale al 100 %

classe 05 - (votante) PREVIDENZA - ART. 2778 N. 1 E N. 8 CC nessun pagamento **Respinto**

classe 06 - (votante) IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE - ART. 2778 N. 7, 18 E 19 CC pagamento integrale al 100 % Approvato

classe 07 - (votante) ENTI LOCALI/IMU - ART. 2778 N. 20 CC pagamento integrale al 100 % Approvato

classe 08 A-(votante) CHIROGRAFARI DIVERSI pagamento percentuale al 62,479
Approvato

classe 08 BIS - (votante) DEBITI PREVIDENZIALI CHIROGRAFARI AB ORIGINE
nessun pagamento **Respinto**

classe 09 - (votante) ISTITUTI DI CREDITO E ALTRI INTERMEDIARI pagamento
integrale al 100 % Approvato

classe 10 - (votante) FINANZIAMENTO SOCI/POSTERGATI pagamento integrale al 100
% Approvato

Acquisito il parere del CG, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo.

In primo luogo, deve procedersi ad un controllo di legittimità che riguarda la verifica della ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge.

Si tratta, comunque, di valutare quale sia l'ambito di tale controllo di legittimità fissato dall'art. 112, c. 1 in forza del quale il tribunale omologa il concordato verificati:

- a) la regolarità della procedura;
- b) l'esito della votazione;
- c) l'ammissibilità della proposta;
- d) la corretta formazione delle classi;
- e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe.

Passando ora all'esame della richiesta di omologazione avanzata dalla società debitrice, deve in primo luogo confermarsi in questa sede il giudizio - già positivo in occasione del decreto di apertura della procedura adottato da questo tribunale - sulla sussistenza in capo alla società debitrice della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale oltre le soglie di cui all'art. 2, c. 1, lett. d), CCII, nonché sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, di fatto integrante una conclamata situazione oggettiva di insolvenza.

Del pari, deve ritenersi riscontrata la completezza e la regolarità della documentazione depositata ex art. 39 CCII. Deve infine ribadirsi il giudizio positivo già espresso con il decreto ex art. 47 CCII in relazione alla corretta formazione delle classi ed alla parità di trattamento dei creditori all'interno di esse.

Il tribunale in sede di omologa deve altresì svolgere una valutazione di fattibilità, da intendersi come una valutazione diretta ad accertare, ai sensi dell'art. 112, c. 1, lett. f) "che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza".

In sostanza pur non essendo espressamente menzionata la fattibilità, anche nel concordato con continuità aziendale al tribunale è comunque affidata una verifica che attiene a profili che esulano dal riscontro della mera regolarità/legittimità della procedura.

A tal proposito, deve rilevarsi, in piena sintonia con quanto osservato dal Commissario Giudiziale in sede di rilascio del proprio parere motivato ex art. 48, c. 2, CCII, come l'indagine prognostica sulla "fattibilità" del piano - già prospettata dalla debitrice a fondamento della originaria proposta di ammissione alla procedura (come attestato dal professionista incaricato della redazione della relazione ex art. 87, c. 3, CCII ed oggetto di positivo riscontro nella relazione ex art. 105, c. 1, CCII del Commissario Giudiziale) in termini fattuali potenzialmente migliorativi per gli interessi della massa dei creditori - abbia ricevuto piena conferma di attendibilità (e, appunto, di concreta fattibilità) a seguito delle vicende rilevate successivamente al decreto di apertura della procedura.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 112 CCII nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 84, c. 7;
- c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
- d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Ricorrono altresì le condizioni ex art. 88 comma 2 bis CCII ossia che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.

In particolare, con riferimento alla condizione sub a), la proposta per come modificata prevede il rigoroso rispetto degli artt. 2740 e 2741 cc e dell'art. 88 CCII con riferimento ai crediti fiscali, poiché il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione poiché la proposta prevede (dopo il pagamento integrale delle prededuzioni, dei debiti ipotecari in classe 1, dei debiti verso dipendenti in classe 2 e dei debiti verso professionisti/agenti/artigiani in classe 3) il pagamento dei debiti verso Mcc e Simest - in classi 4 e 4bis - in misura superiore a quella ottenibile in ipotesi di distribuzione del solo valore di liquidazione.

Con riferimento alla condizione sub b), la proposta prevede la corretta applicazione del principio del relative priority rule di cui all'art. 84, c. 6, CCII poiché i crediti inclusi nelle classi dissenzienti (classe 02 - DIPENDENTI - ART. 2751 BIS N. 1 CC; classe 05 - PREVIDENZA - ART. 2778 N. 1 E N. 8 CC; classe 08 - Bis. DEBITI PREVIDENZIALI CHIROGRAFARI AB ORIGINE) ricevono un trattamento per percentuale proposta e tempi di pagamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quelle delle classi di grado inferiore.

Con riferimento alla condizione di cui alla lett. c), nessun creditore riceve un trattamento superiore al proprio credito.

Con riferimento alla condizione di cui alla lett. d) la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi, ivi comprese le classi 2 e 3 formate da creditori privilegiati.

Il che rende evidente come la soluzione concordataria si presenti conveniente sia in termini percentuali che temporali per tutti i creditori.

Sussistono altresì le condizioni ex art. 88 comma 2 bis CCII, che, ai fini dell'attuazione del c.d. cram down fiscale e contributivo, prevedono:

1. la mancanza di adesione da parte di Agenzia delle Entrate o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, come nella specie l'Inps, Fondazione Enasarco e Fasi, appartenenti alle classi 05 e 08-Bis, che non hanno espresso alcun voto;

2. la convenienza del trattamento proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla quale il CG ha precisato che il raffronto tra attivo e passivo nello scenario della liquidazione giudiziale consentirebbe il solo soddisfacimento integrale del creditore ipotecario, dei crediti ex art. 2751bis c.c. e, in parte (49,59% circa), dei crediti verso MCC e SIMEST. Nulla spetterebbe, invece, ad enti previdenziali e assistenziali, erario, enti locali e ai creditori chirografari. Pertanto, il Collegio ritiene che il piano proposto consente una soddisfazione dei crediti tributari e previdenziali in misura non inferiore a quella ottenibile dal ricavato in caso di liquidazione, prevedendo il soddisfacimento dei debiti previdenziali, nella misura del 31%, importo più conveniente rispetto all'importo di Euro 0 realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione. Inoltre, l'ipotesi liquidatoria, pur nelle migliori previsioni, non sarebbe in grado di pagare le percentuali previste dalla proposta concordataria alle classi da n. 4 (il cui soddisfacimento sarebbe in misura percentuale inferiore al 58% proposto) a n. 10 (il cui soddisfacimento sarebbe pari a zero).

In considerazione di quanto precede, dunque, il Tribunale ritiene che il piano concordatario proposto possa essere omologato.

Dispone che il Commissario Giudiziale sorvegli l'esecuzione del concordato:

- riferendo al GD ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
- predisponendo relazioni semestrali ex art 118 CCII, in relazione all'art 130 co 9 CCII, da trasmettere anche ai creditori, per dare conto delle attività compiute dalla società nel periodo

e del rispetto delle previsioni del piano concordatario e di ogni , segnalando anche eventuali omissioni o ritardi nel compimento di atti necessari all'esecuzione del concordato;

- informando il Tribunale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, per attivare eventualmente i poteri sostitutivi ex art 118 comma 4 CCII ed informi altresì i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 119 e 120 CCII, qualora non valuti di attivarsi direttamente;

- una volta ricevuta dal liquidatore la informativa semestrale del liquidatore sulle informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione, dandone notizia, con le sue osservazioni, al PM e ai creditori e depositandone copia in Tribunale;

- esprimendo il proprio parere, in caso di nomina di avvocati, consulenti tecnici ed altri coadiutori, nomina che andrà comunicata almeno 7 giorni prima del conferimento dell'incarico nonché, prima che siano disposti i pagamenti all'esito ed in base ai piani di riparto che saranno predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e che dovranno essere visti dal GD;

- una volta ricevuta dal liquidatore la comunicazione di conclusione dell'esecuzione del concordato, dandone notizia, con le sue osservazioni, al PM e ai creditori e depositandone copia in Tribunale.

Essendo prevista anche la cessione dei beni, l'esecuzione del concordato deve essere affidata ad un liquidatore giudiziale che il Collegio indica come in dispositivo e che dovrà attenersi alle istruzioni sotto indicate.

Il liquidatore della procedura si atterrà alle seguenti disposizioni: a) dovrà tenere informato il Commissario giudiziale, in ordine ai fatti rilevanti relativi all'andamento della liquidazione mediante relazioni almeno semestrali e, se richiesto dal Commissario giudiziale o dal comitato dei creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà anche il Commissario giudiziale; b) dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, nominare avvocati, coadiutori e consulenti tecnici; c) entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale; d) alle vendite, alle cessioni ed ai trasferimenti legalmente posti in essere in esecuzione del concordato, applicherà le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale dettate dall'art. 216 CCII, in quanto compatibili e comunque effettuerà la pubblicità ex art 490 co 1 cpc fissando il termine entro cui eseguirla; e) dovrà depositare sul conto corrente bancario già in essere e intestato alla procedura le somme ricavate dalla liquidazione, con prelievo vincolato al visto preventivo del Commissario Giudiziale e all'autorizzazione del Giudice delegato nonché registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice Delegato; e) effettuerà i pagamenti all'esito ed in base ai piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e visti dal Commissario giudiziale e dal GD, previo parere del Comitato dei creditori; f) dovrà informare semestralmente il Commissario Giudiziale dei fatti rilevanti relativi all'andamento del concordato preventivo; g) dovrà comunicare al Commissario Giudiziale, conclusa l'esecuzione del concordato, un

rapporto riepilogativo finale accompagnato dal conto della gestione e dagli estratti conto bancari e/o postali.

Resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

Il comitato dei creditori è nominato come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Como, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

1) omologa il concordato preventivo presentato dalla società Angelo Cappellini e C. s.r.l., con sede legale in Cabiato (CO), via Milano 39, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Como 01434700132;

2) conferma la nomina quale Commissario Giudiziale del Dr Fabio Gambusera;

3) nomina Liquidatore Giudiziale la dr.ssa Roberta Ferretti;

4) nomina nel Comitato dei Creditori:

- Frezza Arredamenti S.r.l.

- Studio Ass.to Marelli & Brenna

- Fratelli Bartesaghi Snc Di Angelo E Maurizio Bartesaghi

5) dichiara la chiusura della procedura.

Dispone a cura della cancelleria la notificazione e l'iscrizione nel registro delle imprese della presente sentenza a norma dell'art. 45 CCII.

Como, il 21.10.2024



Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 31 OTT 2024

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonietta Liberatore

Il Presidente